

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITA' 28 maggio 2026, n. 49
"ISTITUTO CALABRESE PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA S.R.L." (P. IVA 04517940757) – Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per ampliamento di n. 1 PET/TC nell'ambito dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Nucleare, in aggiunta ad un'ulteriore apparecchiatura PET già autorizzata, presso il poliambulatorio ubicato in Lecce alla via San Pietro in Lama, Km 3 – 73100 (LE).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *"Approvazione del 'Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025"*;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0'. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis"*;
Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *"D.G.R. n. 1289/2021, recante 'applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.' Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025"*;
Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0' e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità n. 35 del 20/04/2026 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile dell'Incarico E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*), comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)"*;
- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)"*), come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che "
 1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura";
 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le "strutture per la diagnostica per immagini con l'utilizzo di grandi macchine" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della medesima legge – n.d.r];
 4. ... (omissis)
 5. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.
 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ... (omissis);

... (omissis)".

Con Determinazione Dirigenziale **n. 427 del 13.12.2022** la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha rilasciato il *"parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., per l'installazione di n. 1 PET/RM a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Istituto Calabrese prevenzione, diagnosi e cura s.r.l."*.

Con provvedimento prot. n. **0031092 del 17/02/2023**, il Comune di Lecce ha rilasciato l'*"Autorizzazione alla realizzazione n. 61/2017"* per l'ampliamento della struttura sita in Lecce, alla via San Pietro in Lama Km 3, mediante l'installazione di una PET/RM".

Con **nota** trasmessa a mezzo Pec in data **06.12.2024**, acquisita dalla scrivente con prot. n. **E607322** di pari data, il legale rappresentante della Società "**Istituto Calabrese prevenzione, diagnosi e cura s.r.l.**" ha chiesto *"... ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 7 della L.R. 8/2017, la proroga per ulteriori 180 gg. del termine biennale del parere favorevole di compatibilità rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 427/2022 e della Autorizzazione alla realizzazione, Prot. n. 0031092/2023, rilasciata dal Comune di Lecce il 17.02.2023."*, allegando:

"- Offerta della GE Healthcare del 13.07.2020

- Mail di sollecito dell'istituto deducente del 29.11.2024

- Riscontro della GE Healthcare del 3.12.2024."

Con pec trasmessa in data 28.04.2025, acquisita dalla scrivente con prot. n. E219318 di pari data, il legale rappresentante della medesima Società ha dichiarato: *"ai sensi del combinato disposto dei commi 4, 6, 6-ter e 6-quater dell'art. 7 della L.R. 9/2017, di volersi avvalere della proroga ex legge della validità del termine biennale del parere favorevole di compatibilità rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 427/2022 e della Autorizzazione alla realizzazione, Prot. n. 0031092/2023, rilasciata dal Comune di Lecce il 17.02.2023."*

Con successive comunicazioni trasmesse a mezzo PEC dall'"Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi e Cura s.r.l.", del 02/12/2025 acquisita dalla scrivente con prot. n. E687606 e del 15/05/2025 acquisita con protocollo n. E261492, la Società ha ribadito l'intenzione di avvalersi delle proroghe che operano di diritto, previste dai commi 6-ter e 6-quater dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, già precedentemente comunicata con nota del 28/04/2025.

Con nota trasmessa a mezzo pec il 17/12/2025, acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. n. E/714999 del 18/12/2025, il legale rappresentante della società "Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi e Cura S.r.l." ha rappresentato quanto segue:

"(...) Il sottoscritto GIUSEPPE CALABRESE (...omissis), in qualità di Amministratore della struttura sanitaria "Istituto Calabrese S.r.l.", con sede in Lecce, alla Via San Pietro in Lama, km 3-73100 (LE), Premesso che In data 12/12/2025 è stata inviata comunicazione a mezzo PEC, con oggetto: "ISTITUTO CALABRESE Prevenzione, Cura, Diagnosi e Ricerca Clinica S.r.l. COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE PET/TC come da DD n. 427/2022 (parere favorevole) ed Autorizzazione alla realizzazione del 17.02.2023, Prot. n. 0031092/2023, Comune di Lecce"

Considerato che

È stata installata l'apparecchiatura PET/TC nella sezione di Medicina Nucleare, c/o la suddetta sede, modello uMI 550 - United Imaging S/N 200223

CHIEDE

*ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo di **tomografia ad emissioni di positroni (PET/TC)** presso la suddetta struttura, ubicata in Lecce, alla via San Pietro in Lama, Km 3 – 73100 (LE)*

A tal fine, si allega alla presente istanza i seguenti documenti:

- 1. Nostra nota Pec del 12/12/2025;*
- 2. Planimetria;*
- 3. Agibilità immobile;*
- 4. Autodichiarazione certificati;*
- 5. Nomina e dichiarazione di non incompatibilità Dir. Sanitario;*
- 6. Nomina e dichiarazione di non incompatibilità Resp. Sez. Medicina Nucleare.*

Resto a disposizione per ogni eventuale integrazione documentale o sopralluogo da parte degli uffici competenti."

Con nota prot. n. U34240 del 22/01/2026 la scrivente Sezione ha comunicato quanto segue:

"(...) considerato che:

- il termine di validità biennale del parere di compatibilità rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. **427 del 13.12.2022**, in relazione alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di ampliamento con installazione di una PET/RM presso la struttura sita in Lecce, alla via San Pietro in Lama Km 3, evasa su istanza della Società **"Istituto Calabrese prevenzione, diagnosi e cura s.r.l."**, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 (id est 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata in data 17/02/2023), scadeva il 18/02/2025.
- l'"istanza proroga compatibilità", trasmessa con pec del **06/12/2024**, è precedente ai termini di scadenza sopra citati;
- successivamente, nelle more del riscontro della scrivente Sezione, è stata comunicata la volontà: "ai sensi del combinato disposto dei commi 4, 6, 6-ter e 6-quater dell'art. 7 della L.R. 9/2017, di volersi avvalere della proroga ex legge della validità del termine biennale del parere favorevole di compatibilità";

pertanto, si comunica l'applicabilità e conseguente operatività di diritto della proroga di un anno prevista dall'art. 7, comma 6 ter e 6 quater della L.R. n. 9/2017, con nuova scadenza del termine di validità rispettivamente al 17/02/2026 (art. 7, comma 6 ter) e al 16/02/2027 (art. 7, comma 6 quater), con la precisazione che entro tale data il legale rappresentante della società **"Istituto Calabrese prevenzione, diagnosi e cura s.r.l."** dovrà presentare valida istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza di cui ai suddetti pareri di compatibilità."

Con nota prot. n. U110721 del 02/03/2026 la scrivente Sezione ha conferito l'incarico **"al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura sanitaria di titolarità della società "Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi e Cura S.r.l.", ubicata in Lecce, Via San Pietro in Lama Km 3, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, organizzativi, tecnologici e strutturali, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – Requisiti Generali, B.01.01 e B.01.03 (colonna di sinistra) e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Nucleare con utilizzo di n. 1 PET, comunicando l'esito alla scrivente Sezione"**.

Con nota 0102332 del 17/04/2026, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. **E212679 del 20/04/2026**, il Dirigente SISP Nord del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce ha comunicato quanto segue: "(...) **Personale Tecnico di questo SISP ha effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura di cui si tratta, ove è in esercizio l'attività sanitaria ambulatoriale polispecialistica che include quella di Medicina Nucleare già autorizzata per la presenza di una PET/TC con DD n. 302 del 07/12/2017, avente ad oggetto: Art.9, comma 2, e art.24, comma 5 LR 9/2017 - Scissione e conferimento ramo d'azienda - Trasferimento titolarità autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per l'attività | ambulatoriale di medicina nucleare con n. 1 PET/TC dalla "Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s."** alla **"Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l."**, constatando che possiede i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi generali e specifici di cui al RR n.3/2010 Sezione A e B punto B.01.01, punto B.01.03 e punto B.01.06 MEDICINA NUCLEARE (colonna di sinistra), previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di MEDICINA NUCLEARE per l'ampliamento con una ulteriore PET/TC.

L'avvio dell'attività in ampliamento di Medicina Nucleare con l'installazione della nuova PET/TC è subordinato al conseguimento del nulla osta all'impiego di sorgenti ionizzanti per uso medico cat.B da parte del Comune, ai sensi del D Lgs 101/2020, il cui iter è in corso. Quadro riassuntivo:

Struttura: Attività ambulatoriale polispecialistica in cui vengono eseguite anche le prestazioni di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine e la Medicina Nucleare, di cui è Responsabile Sanitario il Dott. Massimo FEDERICO, Medico - Specializzato in Ematologia e Medicina Interna, (...), iscritto all'Ordine dei Medici di Modena al n. 2363, il quale ha comunicato all'Ordine dei Medici territorialmente competente di esercitare l'attività nella Provincia Lecce.

Titolarità: ISTITUTO CALABRESE PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA S.R.L. in sigla 1.C. SRL con sede legali in Via Per San Pietro in Lama Km.3 - LECCE CF/P.IVA 04517940757 - pec:

istitutocalabresesrl@legalmail.it Rappresentata Legalmente da CALABRESE Giuseppe, (...).

Responsabile della Sezione di Medicina Nucleare: Dott. Vincenzo ARENA, Medico Specialista in Medicina Nucleare, iscritto all'Albo dei Medici della provincia di Torino al n. 18954, il quale ha dato notizia al competente per territorio Ordine dei Medici della Provincia di Lecce.

Esperto Qualificato: Dott. GIOVANNI SIMEONE Esperto di 3° grado con n. d'ordine 336.

APPARECCHIATURE:

Già autorizzata:

- PET/CT DISCOVERY IQ- GE HEALTHCARE- IQ 4 RINGS- SO4693902
- GAMMA CAMERA INFINIA CON ACCESSORIO SISTEMA PROVA DA SFORZO (CARDIO-SOFT VERSIONE 6.5)- GE HEALTHCARE- GCC GE OFN

Nuova installazione:

POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY- UNITED IMAGING- uMI 550 -200223"

Per tutto quanto innanzi esposto;

premesso che

- con D.D. n.427 del 13.12.2022 è stato rilasciato alla "ISTITUTO CALABRESE PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA S.R.L." il parere di compatibilità favorevole per l'installazione di n. 1 **PET/RM**;
- Il legale rappresentante della prefata società ha successivamente installato e chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo di n.1 **PET/TC** presso la struttura ubicata in Lecce alla via San Pietro in Lama, Km 3;
- il fabbisogno per le apparecchiature PET è stabilito dal R.R. n.4/2009 s.m.i. indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la creazione dell'immagine (tc/rmn);

si propone di rilasciare alla società "ISTITUTO CALABRESE PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA S.R.L.", ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., presso il poliambulatorio ubicato in Lecce alla via San Pietro in Lama, Km 3 – 73100 (LE), il cui Responsabile Sanitario è il dott. Massimo FEDERICO, Specializzato in Ematologia e Medicina Interna, l'autorizzazione all'esercizio per ampliamento di n. 1 PET/TC nell'ambito dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Nucleare in aggiunta ad un'ulteriore apparecchiatura PET già autorizzata, il cui responsabile è il Dott. Vincenzo ARENA, Medico Specialista in Medicina Nucleare con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett.c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa alle apparecchiature grandi macchine;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale*

territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare alla società "ISTITUTO CALABRESE PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RICERCA CLINICA S.R.L.", ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., presso il poliambulatorio ubicato in Lecce alla via San Pietro in Lama, Km 3 – 73100 (LE), il cui Responsabile Sanitario è il dott. Massimo FEDERICO, Specializzato in Ematologia e Medicina Interna, l'autorizzazione all'esercizio per ampliamento di n. 1 PET/TC nell'ambito dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Nucleare in aggiunta ad un'ulteriore apparecchiatura PET già autorizzata, il cui responsabile è il Dott. Vincenzo ARENA, Medico Specialista in Medicina Nucleare con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune, in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett.c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa alle apparecchiature grandi macchine;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "Istituto Calabrese Prevenzione Diagnosi e Cura S.r.l. (istitutocalabresesrl@legalmail.it);
- al Direttore Generale dell'ASL LECCE;
- Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE; (sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00052

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione

Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale

Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità

Mauro Nicastro